

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Provincia di Caserta



PIANO URBANISTICO COMUNALE

(Lr 16/2004 - Lr 14/1982 - Dgr 214/2011- Reg 5/2011- Dgr 659/2007)

Zonizzazione Acustica

(Legge 447/1995 s.m.i. - DPCM 14/11/1997 - D.Lgs 42/2017)

Regolamento

Tecnico Abilitato
Arch. Paola Lembo

Tecnico competente in Acustica Ambientale
Iscritto all' ENTECA n° 8648

ENTECA - *Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica* (art.21 del d.lgs. 42/2017)

Elaborato

78

Z.3



Convenzione del 9 dicembre 2015

Firma

Pianificazione Urbanistica
Prof. Ing. Roberto Gerundo
Dott. Arch. Maria Veronica Izzo PhD
Dott. Ing. Miriam Ceni

responsabile scientifico
coordinatore tecnico
borsista in tecnica e pianificazione urbanistica

Ufficio di Piano
Dott. Ing. Chiara Follera
Dott. Arch. Francesco Pirozzi
Dott. Raffaele Zito

responsabile unico del procedimento
progettista
coordinamento organizzativo

Assessore all'Urbanistica
Dott. Avv. Raffaele Arena

Sindaco
Geom. Luigi Umberto Petrella

Timbro

giugno 2021



INDICE

Capo I	5
<i>Principi generali</i>	
Art. 1	5
<i>Introduzione</i>	
Art. 2	5
<i>Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale</i>	
Art. 3	5
<i>Riferimenti normativi</i>	
Art. 4	6
<i>Definizioni</i>	
Art. 5	7
<i>Zonizzazione acustica, strumentazione urbanistica e regolamenti</i>	
Art. 6	7
<i>Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica</i>	
Art. 7	8
<i>Ambiti di applicazione</i>	
Art. 8	8
<i>Decorrenza</i>	
Capo II	9
<i>Individuazione delle classi acustiche</i>	
Art. 9	9
<i>Classificazione acustica del territorio comunale</i>	
Art. 10	9
<i>Valori limite di rumorosità</i>	
Art. 11	11
<i>Limiti di immissione per le infrastrutture di trasporto</i>	
Capo III	14
<i>Trasformazioni urbanistiche</i>	
Art. 12	14
<i>Prescrizioni generali inerenti i Piani Urbanistici Attuativi ai fini della tutela dall'inquinamento acustico</i>	
Art. 13	15
<i>Prescrizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico relative ai progetti di opere e infrastrutture stradali e di trasporto</i>	
Capo IV	16
<i>Trasformazioni edilizie</i>	
Art. 14	16
<i>Criteri e contenuti della documentazione di previsione di impatto acustico, di impatto acustico, di clima acustico</i>	
Art. 15	16
<i>Valutazione di previsione di impatto acustico e valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio del permesso di costruire o di autorizzazioni in genere</i>	
Art. 16	18
<i>Valutazione di previsione di clima acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio del permesso di costruire o di autorizzazioni in genere</i>	



Capo V	19
<i>Certificazione acustica degli edifici</i>	
Art. 17.....	19
<i>Criteri e contenuti della certificazione acustica degli edifici</i>	
Art. 18.....	19
<i>Certificato acustico di progetto</i>	
Art. 19.....	20
<i>Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici</i>	
Capo VI	21
<i>Disciplina delle attività rumorose</i>	
Art. 20.....	21
<i>Definizione di attività rumorosa</i>	
Art. 21.....	21
<i>Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico</i>	
Art. 22.....	21
<i>Esercizio di attività produttive, commerciali, sportive, ricreative, artigianali e agricole</i>	
Art. 23.....	22
<i>Installazione di impianti in grado luogo a effetti di inquinamento acustico</i>	
Art. 24.....	22
<i>Esercizio di attività che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora</i>	
Art. 25.....	23
<i>Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni</i>	
Art. 26.....	23
<i>Prevenzione dall'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico</i>	
Capo VII	24
<i>Disciplina delle attività rumorose temporanee</i>	
Art. 27.....	24
<i>Definizione di attività rumorosa temporanea</i>	
Art. 28.....	24
<i>Finalità</i>	
Art. 29.....	24
<i>Disposizioni generali</i>	
Art. 30.....	24
<i>Autorizzazioni</i>	
Art. 31.....	25
<i>Attività temporanea di cantieri</i>	
Art. 32.....	26
<i>Attività agricole temporanee e stagionali</i>	
Art. 33.....	26
<i>Manifestazioni a carattere temporaneo</i>	
Art. 34.....	27
<i>Uso di attrezzature rumorose specifiche</i>	
Capo VIII	28
<i>Risanamento acustico</i>	
Art. 35.....	28
<i>Piano di risanamento acustico comunale</i>	
Art. 36.....	29
<i>Aggiornamento del Piano di risanamento acustico comunale</i>	
Art. 37.....	29
<i>Piani di risanamento acustico delle imprese</i>	



Capo IX	30
<i>Sistema sanzionatorio</i>	
Art. 38.....	30
<i>Misure e controlli</i>	
Art. 39.....	30
<i>Sanzioni</i>	
Art. 40.....	31
<i>Ordinanze</i>	
Art. 41.....	31
<i>Disposizioni finali</i>	
Art. 42.....	31
<i>Abrogazioni e validità</i>	



ALLEGATI

ALLEGATO A.....	32
<i>Prescrizioni generali inerenti gli strumenti urbanistici esecutivi ai fini della tutela dall'inquinamento acustico</i>	
ALLEGATO B.....	33
<i>Contenuti della relazione previsionale di impatto acustico</i>	
ALLEGATO C.....	36
<i>Contenuti della relazione di impatto acustico</i>	
ALLEGATO D.....	39
<i>Contenuti della relazione previsionale di clima acustico</i>	
ALLEGATO E.....	42
<i>Contenuti del Certificato Acustico di Progetto</i>	
ALLEGATO F.....	43
<i>Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici</i>	
ALLEGATO G.....	44
<i>Relazione di impatto acustico per attività rumorose temporanee</i>	
ALLEGATO H.....	45
<i>Relazione di impatto acustico per cantieri edili</i>	



CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Introduzione

1. Il Comune Castelvoturno con il presente regolamento intende dare attuazione alla tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi, lavorativi e dell'ambiente esterno secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 26/10/1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e s.m.i..
2. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Castelvoturno è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classificazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Art. 2

Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi ai sensi dell'art. 1 L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.;

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14 /11/ 1997;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art 7 della L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i., in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel Piano di Zonizzazione acustica;
- c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 3

Riferimenti normativi

1. La tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata da tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla *Valutazione di Impatto Ambientale*.
2. A livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e dal D.L. 19/08/2005 n. 194 "*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*"; mentre a livello regionale dalle "*Linee guida regionali per redazione dei Piani comunali di zonizzazione acustica*" pubblicate sul BURC n° 41 del 15 settembre 2003 - Deliberazione n° 2436 del 01 agosto 2003.
3. La legge 26/10/1995 n. 447 e s.m.i. prevede, inoltre, decreti attuativi di regolamentazione in materia di inquinamento acustico, quali D.M. Ambiente 11.12.1996 "*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*"; il D.P.C.M. 14.11.1997 "*Determinazione del*



valore limite delle sorgenti sonore”; D.P.C.M. 5.12.1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”; il D.M. Ambiente 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”; il D.P.C.M. 31.03.1998 “Atto di indirizzo e di coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica”; Il D.P.R. 18.11.1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge n. 447/95, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”; D.P.C.M. 16.04.1999 n.215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”; Decreto del 20.05.99 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”; DPR 9/11/99, n. 476 “Regolamento recante modificazioni al decreto del presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni in vigore dal: 18.12.1999; Decreto 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”; D.M. Ambiente 29.11.2000 “Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”; Legge 31.07.2002 n.179 “Disposizioni in materia ambientale”; Decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all’aperto”; D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n.447 e s.m.i.”; Circolare 06.09.2004 del Ministero dell’Ambiente pubblicata sulla G.U. n. 271 del 15.09.2004 “Interpretazione in materia di inquinamento acustici: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”.

4. Nel 2011 con il D.P.R. 19.10.2011 n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” e con la legge 12.07.2011 n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13.05.2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”, sono state varate semplificazioni relative in materia di impatto acustico e di requisiti acustici passivi in materia di costruzioni private.

5. Il D.Lgs.17/02/2017 n. 42 emana “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c) d), e) f) e h) della legge 30/10/2014 n. 161”, apportando modifiche ad alcuni articoli del D.Lgs 19/08/2005 n. 194 e della legge 26/10/1995 n. 447 .

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **Inquinamento acustico in ambiente esterno:** rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.
2. **Inquinamento acustico interno:** rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno.
3. **Valore limite di emissione -Leq in dB (A):** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
4. **Valore limite di immissione -Leq in dB (A):** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
5. **Valore limite differenziale di immissione -Leq in dB (A):** la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.
6. **Valore limite di attenzione -Leq in dB (A):** il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui



superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 della L.447/95.

7. **Valore limite di immissione specifico -Leq in dB (A):** valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.
8. **Valore di qualità -Leq in dB (A):** i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla L. 447/95.
9. **Ricettore:** qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie.
10. **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive.
11. **Tecnico competente in acustica:** la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere valutazioni di impatto e di clima acustico, i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6 e 7 della L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i..
12. **Leq(A):** Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A: valore del livello di pressione sonora ponderata A di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo, così come definito nell'Allegato A del D.M. 16/03/1998.
13. **Fascia di pertinenza acustica:** striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale sono stabiliti i limiti di immissione del rumore, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 30/03/2004, n. 142 e dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459.

Art. 5

Zonizzazione acustica, strumentazione urbanistica e regolamenti

1. L'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nella prassi amministrativa del Comune di Castelvoturno, i principi di tutela dall'inquinamento e comporta che, qualsiasi variante al Piano Regolatore Generale Comunale e qualunque strumento attuativo dello stesso, devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dalla L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i., dai successivi decreti di attuazione, dalle "Linee guida regionali per redazione dei Piani comunali di zonizzazione acustica" pubblicate sul BURC n° 41 del 15 settembre 2003 - Deliberazione n° 2436 del 01 agosto 2003.
2. I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici pervigenti.
3. Il regolamento edilizio, il regolamento di igiene e sanità ed altri regolamenti eventualmente vigenti dovranno essere coordinati con quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 6

Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica

1. La Zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinate sostanziali



variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale, industriale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

2. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso o varianti, devono essere stabilite, pena la nullità degli stessi strumenti, secondo quanto stabilito dalla classificazione di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 14/11/1997, dalle "Linee guida regionali per redazione dei Piani comunali di zonizzazione acustica" pubblicate sul BURC n° 41 del 15 settembre 2003 - Deliberazione n° 2436 del 01 agosto 2003.

3. Per le zone soggette a Piani Urbanistici Attuativi, l'approvazione di questi ultimi è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso, così come previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

Art. 7 Ambiti di applicazione

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica approvata.

Il presente regolamento disciplina:

- a. le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
- b. la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
- c. la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
- d. i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio;
- e. la delimitazione, l'urbanizzazione e le regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
- f. l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore di sorgenti interne all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- g. la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- h. i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione da rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e dagli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal D.P.C.M. 5/12/97.

Art. 8 Decorrenza

Il presente Regolamento ha decorrenza immediata in quanto recepisce la disciplina dell'attività rumorosa nel territorio comunale.

**CAPO II**
INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE**Art. 9**
Classificazione acustica del territorio comunale

1. La classificazione acustica è basata sulla divisione del territorio comunale in unità territoriali omogenee corrispondenti alle classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997 nonché dalle “Linee guida regionali per redazione dei Piani comunali di zonizzazione acustica” pubblicate sul BURC n° 41 del 15 settembre 2003 - Deliberazione n° 2436 del 01 agosto 2003 e di seguito definite:

Classificazione acustica	Definizione
CLASSE I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Art. 10
Valori limite di rumorosità

1. Per assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, vengono presi in considerazione i valori limite stabiliti negli articoli 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, nonché delle tabelle allegate a tale decreto.

D.P.C.M. 14/11/97 Tabella B : **valori limite di emissione** - Leq in dBA (art.2)

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno (06.00-22.00) (dBA)	Limite periodo notturno (22.00 – 06.00) (dBA)
I) Aree particolarmente protette	45	35
II) Aree prevalentemente residenziali	50	40
III) Aree di tipo misto	55	45
IV) Aree di intensa attività umana	60	50



V) Aree prevalentemente industriali	65	55
VI) Aree esclusivamente industriali	65	65
Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.		

D.P.C.M. 14/11/97 Tabella C : **valori limite assoluti di immissione** - Leq in dBA (art.3)

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno (06.00-22.00) (dBA)	Limite periodo notturno (22.00 – 06.00) (dBA)
I) Aree particolarmente protette	50	40
II) Aree prevalentemente residenziali	55	45
III) Aree di tipo misto	60	50
IV) Aree di intensa attività umana	65	55
V) Aree prevalentemente industriali	70	60
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70
Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.		

D.P.C.M. 14/11/97 : **valori limite differenziali di immissione** - Leq in dBA (art.4)

Per tutte le classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Limite periodo diurno (06.00-22.00) (dBA)	Limite periodo notturno (22.00 – 06.00) (dBA)
Differenza in dB(A)	5	3
Note: Tali valori non si applicano: <ul style="list-style-type: none"> nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A; nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: <ul style="list-style-type: none"> se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; e il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno; alla rumorosità prodotta da: <ul style="list-style-type: none"> infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; servizi e impianti 		

D.P.C.M. 14/11/97 : **valori limite di attenzione** - Leq in dBA (art.6)

Per tutte le classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
se riferiti ad un'ora	I valori della tabella C aumentati di 10 dB(A)	I valori della tabella C aumentati di 5 dB(A)
se relativi ai tempi di riferimento	i valori di cui alla tabella C	i valori di cui alla tabella C



D.P.C.M. 14/11/97 Tabella D : **valori di qualità** - Leq in dBA (art.7)

Classi acustiche di destinazione d'uso del territorio	Limite periodo diurno (06.00-22.00) (dBA)	Limite periodo notturno (22.00 – 06.00) (dBA)
I) Aree particolarmente protette	47	37
II) Aree prevalentemente residenziali	52	42
III) Aree di tipo misto	57	47
IV) Aree di intensa attività umana	62	52
V) Aree prevalentemente industriali	67	57
VI) Aree esclusivamente industriali	70	70

2. Le modalità di misura sono indicate dal D.M. 16/03/1998.

Art. 11

Limiti di immissione per le infrastrutture di trasporto

1. Per il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto esistenti in base all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 14/11/97, le fasce di pertinenza per ciascuna infrastruttura di trasporto (ferroviario, stradale e aeroportuale), sono quelle aree adiacenti all'infrastruttura in cui non si applicano, per il rumore prodotto dall'infrastruttura, i limiti di cui alla tabella C del sopra citato decreto, bensì quelli definiti dai relativi decreti attuativi.

2. All'esterno di tali fasce la sorgente di rumore costituita dalla infrastruttura di trasporto concorre al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

3. All'interno delle fasce di pertinenza le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate nell'articolo 11 della legge 447/95 devono rispettare i limiti di emissione e, nel loro insieme, i limiti assoluti di immissione secondo la classificazione assegnata (art.3, comma 3, D.P.C.M. 14/11/97).

4. Le infrastrutture dei trasporti e le aree adiacenti ad esse devono, quindi, essere classificate secondo quanto definito dalla tabella A del D.P.C.M 14/11/97. Anche se i limiti previsti dalla classificazione di tali fasce non riguardano il rumore prodotto dalla infrastruttura di trasporto, la classificazione dovrà essere effettuata tenendo conto della presenza e della tipologia della infrastruttura, che inevitabilmente influenza l'uso e le caratteristiche del territorio ad essa immediatamente adiacente.

5. Pertanto all'interno delle fasce di pertinenza vale un doppio regime di limiti massimi, valido ognuno separatamente:

- il primo derivante dalla classificazione acustica vera e propria è applicabile a tutte le sorgenti di rumore ad esclusione di quelle derivanti dall'infrastruttura;
- il secondo relativo alla sola rumorosità dell'infrastruttura.

6. Le linee stradali sono classificate in base al decreto attuativo della legge 447/95 sulle infrastrutture di trasporto stradale: *Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142. "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"*.

Le disposizioni si applicano :

- alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
- alle infrastrutture di nuova realizzazione.

**Tabella 1 del D.P.R. 142/04** con classificazione strade, ampiezza fascia di pertinenza e valori limite di immissione per strade di nuova realizzazione.

D.P.R. 30/3/2004 n. 142 Tabella 1 - STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE						
TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ¹ , ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B - Extraurbana Principale		250	50	40	65	55
C - Extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica, come prevista dall'art. 6, comma 1 (lettera a) della Legge 447/95			
F - Locale		30				

NOTE	¹ Per le scuole vale solo il limite diurno
------	---



Tabella 2 del D.P.R. 142/04 con classificazione strade, ampiezza fascia di pertinenza e valori limite di immissione per strade esistenti e assimilabili.

D.P.R. 30/3/2004 n.142 Tabella 2 - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI						
TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI AI FINI ACUSTICI (secondo norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ¹ , ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - Extraurbana Principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - Urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e inter/quartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E - Urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica, come prevista dall'art. 6, comma 1 (lettera a) della Legge 447/95			
F - Locale		30				

NOTE	¹ Per le scuole vale solo il limite diurno
------	---

7. Le linee ferroviarie sono classificate in base al decreto attuativo della legge 447/95 sulle infrastrutture di trasporto ferroviario: *Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459. "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario."*

Le disposizioni si applicano :

- alle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200Km/h (art. 4 D.P.R. 18/11/98 n. 459);
- alle infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h (art. 5 D.P.R. 18/11/98 n. 459).



CAPO III TRASFORMAZIONI URBANISTICHE

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che si attuano per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi o attraverso Permesso a costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività concorre al rispetto dei valori limite di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione del rumore, nell'ambiente esterno ed abitativo, definiti con la Zonizzazione acustica del territorio comunale di Castelvoturno, dalle "Linee guida regionali per redazione dei Piani comunali di zonizzazione acustica" pubblicate sul BURC n° 41 del 15 settembre 2003 - Deliberazione n° 2436 del 01 agosto 2003 e dal D.P.C.M. 14/11/97.

Art. 12 Prescrizioni generali inerenti i Piani Urbanistici Attuativi ai fini della tutela dall'inquinamento acustico

1. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico sono considerati Piani Urbanistici Attuativi i seguenti strumenti attuativi:

- i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 13 e 28;
- i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167;
- i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27;
- i programmi integrati di intervento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 17, e alle leggi regionali 19 febbraio 1996, n. 3, e 18 ottobre 2002, n.26;
- i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
- i programmi di recupero urbano di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, articolo 11, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2. Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo II, relativi alla classificazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- per le zone non esclusivamente industriali, si rimanda all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro del Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo II, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

3. I Piani Urbanistici Attuativi devono essere progettati in modo da garantire la compatibilità acustica con la zonizzazione delle aree limitrofe.

Gli stessi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi acustiche delle aree oggetto degli interventi, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche previste dallo Strumento Urbanistico Esecutivo (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, produttive...).

4. La stesura dei Piani Urbanistici Attuativi deve essere composta in maniera integrata tenendo conto delle problematiche attinenti l'acustica attraverso un apposito studio riguardante tali aspetti, redatto da un tecnico competente in acustica, avente i contenuti indicati nell'**Allegato A** al presente regolamento. Tale documento dovrà attestare la conformità alle prescrizioni di cui al Capo II, considerando tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente, nonché gli effetti indotti sul clima acustico esistente, lo stato di fatto e gli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

5. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell'attuatore dei Piani Urbanistici Attuativi. Tali interventi devono essere progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria. Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione,



limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

6. I PUA dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

7. In particolare nella progettazione dei suddetti Piani Urbanistici Attuativi dovrà essere posta particolare cura:

- allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree fruibili, atto a determinare qualitativamente i possibili effetti delle riflessioni e diffrazioni delle onde sonore che caratterizzano il contesto in cui verrà attuato lo strumento esecutivo;
- alle distanze dalle strade in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dai limiti di inquinamento acustico relativi al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici;
- alla distribuzione funzionale degli ambienti all'interno dei singoli edifici, allocando nei siti maggiormente protetti i vani destinati alla tranquillità e al riposo.

8. L'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi prevede la contestuale verifica e l'eventuale revisione della Zonizzazione Acustica, effettuate secondo i criteri previsti dalle "Linee guida regionali per redazione dei Piani comunali di zonizzazione acustica" pubblicate sul BURC n° 41 del 15 settembre 2003 - Deliberazione n° 2436 del 01 agosto 2003.

9. La mancanza dell'elaborato attinente l'acustica comporterà la mancata approvazione del Piano Urbanistico Attuativo.

Art. 13

Prescrizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico relative ai progetti di opere e infrastrutture stradali e di trasporto.

1. È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 della legge 447/95 e s.m.i., ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Castelvoturno ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta di materiali atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati, per quanto possibile, in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.

2. Al progetto deve essere allegata una *valutazione previsionale di impatto acustico*, ai sensi del capo IV del presente regolamento, redatta da un tecnico competente in acustica e dovrà contenere le informazioni minime riportate nell'**Allegato B**.

3. Nel caso in cui dallo studio previsionale di cui al punto 2 emerga il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica, i piani particellari di esproprio, relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali e di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti, dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

4. Ad opera realizzata, ai sensi del capo IV del presente regolamento, dovrà essere eseguito uno studio metrologico contenuto nella *valutazione di impatto acustico* e volto a verificare il rispetto dei limiti e l'efficacia degli interventi di mitigazione realizzati. Lo studio, eseguito da un tecnico competente in acustica, dovrà contenere le informazioni minime riportate nell'**Allegato C**.

5. La realizzazione degli interventi di cui sopra sono subordinati al rilascio, sulla base della documentazione presentata, di un nulla osta da parte dell'ufficio comunale preposto.



CAPO IV TRASFORMAZIONI EDILIZIE

Il presente capo disciplina le modalità di presentazione, i criteri ed i contenuti della documentazione di impatto acustico e di valutazione di clima acustico di cui all'art. 8 della Legge 26/10/1995, compresi i criteri per la certificazione acustica degli edifici, nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni edilizie o di provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività.

Art. 14

Criteri e contenuti della documentazione di previsione di impatto acustico, di impatto acustico, di clima acustico

1. La documentazione in materia di impatto acustico è suddivisa in due distinte categorie: la documentazione tecnica presentata prima della realizzazione dell'opera di cui si richiede autorizzazione o concessione, e la documentazione tecnica presentata dopo la realizzazione dell'opera. Nel primo caso, la relazione tecnica conterrà una *previsione dell'impatto acustico* dell'opera a partire dai dati di progetto della stessa al fine di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui viene inserita. Nel secondo caso, l'opera, o le sorgenti di rumore, sono già esistenti e funzionanti e la relazione tecnica conterrà una *valutazione di impatto acustico* il cui obiettivo è la caratterizzazione dello stato acustico esistente mediante misurazioni e verifiche sul luogo.
2. Per gli scopi di cui sopra il presente comma è suddiviso in 5 parti relative alla modalità di presentazione della seguente documentazione:
 - 2.1. *Relazione previsionale di impatto acustico;*
 - 2.2. *Relazione di valutazione di impatto acustico, di studio metrologico e di verifica del rispetto dei limiti ad opera ultimata;*
 - 2.3. *Relazione di valutazione di clima acustico;*
 - 2.4. *Certificato acustico di progetto;*
 - 2.5. *Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici;*
3. Le relazioni di cui ai punti 2.1 e 2.4, di cui al precedente comma 2, sono relative a stime di progetto (previsione di impatto acustico e delle prestazioni acustiche degli edifici) da effettuarsi prima della realizzazione delle opere; le relazioni di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.5 contengono i risultati delle verifiche in opera mediante misurazioni delle stime previsionali di progetto (2.2, 2.5) o caratterizzazioni del clima acustico esistente in una determinata area. A seconda dei casi indicati nel seguito, il soggetto proponente presenta all'Ufficio comunale preposto, allegando la richiesta di permesso di costruire o di altra autorizzazione, la documentazione tecnica di cui al presente atto. Tutta la documentazione tecnica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica.
4. Ad opera realizzata dovrà essere eseguito uno studio metrologico, contenuto nella valutazione di impatto acustico, redatto da un tecnico competente in acustica e volto a verificare il rispetto dei limiti e la efficacia degli interventi di mitigazione realizzati.
5. Gli eventuali accorgimenti tecnici ritenuti necessari per prevenire, ridurre o contenere le emissioni sonore eccedenti i valori di qualità saranno inseriti quale atto d'obbligo nel provvedimento concessorio o autorizzativo rilasciato dall'ufficio comunale preposto.

Art. 15

Valutazione di previsione impatto acustico e valutazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio del permesso di costruire o di autorizzazioni in genere

I soggetti titolari dei progetti o delle opere di seguito indicate, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire di cui agli artt. 10 e 22 del D.P.R. 6/6/01 n. 380 e s.m.i. e di tutti gli altri



provvedimenti a queste collegati, presentano al Comune di competenza, la *Relazione Previsionale di Impatto Acustico* di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge 26.10.1995, n. 447 e s.m.i. redatta da un tecnico competente in acustica.

Opere soggette a *Relazione Previsionale di Impatto Acustico*:

1. Realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale e delle opere sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale;
2. Realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, anche non sottoposte a "Valutazione di Impatto Ambientale" nazionale o a "Valutazione di Impatto Ambientale" regionale, di seguito indicate:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. Presentano analoga *Relazione Previsionale di Impatto Acustico*, ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento, i soggetti che richiedono il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, i soggetti che chiedono l'abilitazione all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture e i soggetti che presentano domanda di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
4. Per le domande di autorizzazione all'esercizio di attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo, qualora la relazione previsionale di impatto acustico evidenzi che si possano produrre valori di emissione, di immissioni e differenziali di immissione superiori a quelli determinati dagli artt. 2,3 e 4 del DPCM 14/11/97, la relazione dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le immissioni causate dall'attività o dagli impianti.
5. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è subordinata al rilascio di nulla osta, dall'ufficio comunale preposto, sulla base della documentazione presentata.
6. Ad opera realizzata dovrà essere eseguito uno studio metrologico, contenuto nella *Valutazione di impatto acustico*, redatto da un tecnico competente in acustica e volto a verificare il rispetto dei limiti e la efficacia degli interventi di mitigazione realizzati.
7. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i., le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B di cui al D.P.R. n.277 del 19/10/2011, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata *Relazione Previsionale di Impatto Acustico* o ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i..
8. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo di cui al D.M. 11/12/96, la *Relazione Previsionale di Impatto Acustico* deve dimostrare il rispetto del criterio differenziale di immissione di cui all'art. 3 dello stesso D.M.. Per tali impianti il Comune, contestualmente al rilascio della concessione prevista, stabilisce i tempi e le modalità di verifica, da parte dei proponenti, del rispetto dei limiti ad opera realizzata. Le risultanze delle campagne di misura condotte ad opere ultimate deve essere raccolta in una apposita *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico* in cui risulti evidente, anche tramite misurazioni in facciata agli edifici destinati a residenza più esposti, il rispetto dei limiti differenziali di immissione diurni e notturni.
9. I contenuti della *relazione previsionale di impatto acustico* sono contenuti nell'**Allegato B**.
10. I contenuti della *relazione di impatto acustico* sono contenuti nell'**Allegato C**.



Art. 16

Valutazione di previsione clima acustico da presentare in allegato alle istanze di rilascio del permesso di costruire o di autorizzazioni in genere

1. I soggetti titolari dei progetti o delle opere relative alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito indicati, unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire di cui agli artt. 10 e 22 del DPR 6/6/01 n. 380 e s.m.i., devono presentare al Comune competente la *Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico* di cui all'art. 8 comma 3 della legge 26.10.1995, n. 447 e s.m.i. redatta da un tecnico competente in acustica.
2. Opere soggette a *Valutazione Previsionale del Clima Acustico*:
 - 2.1. scuole e asili nido;
 - 2.2. ospedali;
 - 2.3. case di cura e di riposo;
 - 2.4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - 2.5. nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità di:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane, di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali, secondo la classificazione di cui al d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche,
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. I contenuti della *valutazione di previsione di clima acustico* sono contenuti nell'**Allegato D**.



CAPO V CERTIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

Art. 17

Criteria e contenuti della certificazione acustica degli edifici

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, i soggetti proponenti o titolari di progetti di nuovi edifici pubblici o privati, di nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio esistente, devono tener conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97.
2. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano, ai sensi dell'art. 1 della legge 447/95, a tutte le unità immobiliari con ambienti classificati come abitativi ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) della legge 447/95 ed individuati dalla Tabella A del D.P.C.M. 5/12/97.
3. I progetti presentati ai fini del rilascio del permesso di costruire di cui agli artt. 10 e 22 del D.P.R. 6/6/01 n. 380 e s.m.i., devono essere accompagnati da apposito *Certificato Acustico di Progetto*.
4. Il *Certificato Acustico di Progetto* ed il *Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici*, possono essere sottoscritti solo dai tecnici competenti in acustica.

Art. 18

Certificato acustico di progetto

1. Il *Certificato Acustico di Progetto*, attesta, previa verifica del progetto, che la progettazione di nuove opere edilizie, la modifica o la ristrutturazione o il recupero delle stesse sia effettuata tenendo conto dei requisiti acustici passivi degli edifici determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) della Legge 26/10/95 n. 447.
2. In caso di varianti, anche in corso d'opera, che influiscano nelle prestazioni acustiche, il *Certificato Acustico di Progetto* tiene conto solo dei requisiti acustici degli elementi costruttivi e degli impianti che verranno modificati. Qualora alcune o tutte le prestazioni normative non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora, in base a valutazioni tecniche, economiche o di necessità di restauro conservativo di edifici storici, non possa essere garantito, in fase progettuale, il raggiungimento dei requisiti del D.P.C.M. 5/12/97, la progettazione dovrà comunque tendere al miglioramento delle prestazioni passive e nel *Certificato Acustico di Progetto* dovrà essere indicata la prestazione garantita.
3. In applicazione all'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 26/10/95 n. 447, è stato emanato il D.P.C.M. 5/12/97 che riporta i limiti prestazionali relativi alle caratteristiche acustiche dei prodotti edilizi al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore. L'ambito di applicazione comprende i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli stessi intesi come requisiti da verificare in opera.
E' facoltà del Tecnico Competente in acustica effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.
4. Allo stato attuale, i documenti tecnici di riferimento per la progettazione sono costituite dalle norme europee della serie EN 12354. In particolare la norma UNI EN 12354-1 per la valutazione dell'isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti, la norma UNI EN 12354-2 per la valutazione dell'isolamento al calpestio tra ambienti e la norma UNI EN 12354-3 per la valutazione dell'isolamento contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea. In aggiunta è possibile fare riferimento al rapporto tecnico UNI/TR 11175 di applicazione delle norme europee della serie 12354 alla tipologia costruttiva nazionale.



5. La progettazione deve in particolare prendere in considerazione l'isolamento acustico dei divisori verticale ed orizzontali, l'isolamento da calpestio, il livello di emissione degli impianti sanitari e del rumore degli impianti di servizio.
6. I contenuti del *Certificato Acustico di Progetto* sono contenuti nell' **Allegato E**.

Art. 19

Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici

1. Il *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici* è l'atto con cui viene certificato che un edificio è conforme ai requisiti acustici passivi stabiliti dalle norme, ovvero, nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, che è conforme ai requisiti acustici passivi previsti nel progetto e indicati nel certificato acustico di progetto.
2. Tale certificato è redatto:
 - in via ordinaria, accertando, anche sulla base di quanto dichiarato dal direttore dei lavori, che le opere effettivamente eseguite sono esattamente quelle progettate sulle quali è stato redatto il *Certificato Acustico di Progetto*;
 - in subordine, qualora ritenuto necessario, a seguito di collaudo in opera mediante misure.
3. Qualora si effettui collaudo in opera, dovranno essere utilizzate le metodologie previste dal D.P.C.M. 5/12/97: in particolare dovranno essere collaudati per ogni unità immobiliare o per ogni tipologia di unità immobiliari, nel caso di strutture edilizie similari, i seguenti parametri:
 - L'indice del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti (R_w')
 - L'indice dell'isolamento acustico standardizzato in facciata ($D_{2m,nTw}$)
 - L'indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato ($L_{n,w}'$)
 - Il livello massimo con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici (L_{ASmax})
 - Il livello continuo equivalente degli impianti tecnologici a funzionamento continuo (L_{Aeq})
4. I risultati del collaudo dovranno essere conformi al D.P.C.M. 5/12/97. Nel caso in cui i risultati del collaudo acustico non siano conformi al D.P.C.M. 5/12/97, ovvero le prestazioni acustiche dell'edificio siano inferiori ai limiti stabiliti dal tale decreto, non potrà essere rilasciato il *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici*.
5. Per gli edifici pubblici, per quelli destinati alla realizzazione di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, il *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici*, deve essere reso sulla base di un collaudo in opera eseguito con misurazioni.
Per i restanti edifici, è facoltà del Sindaco richiedere la certificazione di conformità con o senza le prove di collaudo in opera.
6. Il collaudo in opera dell'immobile e il *Certificato di Conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici* dovranno essere eseguiti da un tecnico in acustica secondo i requisiti minimi contenuti nell' **Allegato F**.



CAPO VI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 20 Definizione di attività rumorosa

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore tali da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Art. 21 Limiti all'usabilità del patrimonio edilizio per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico

1. L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.
2. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.
3. L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing, pub, disco bar etc..) deve avvenire in edifici direzionali a bassa presenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni a parcheggio non altamente utilizzati durante il periodo notturno.

Art. 22 Esercizio di attività produttive, commerciali, sportive, ricreative, artigianali e agricole

1. L'esercizio di attività produttive, commerciali, sportive, ricreative, artigianali e agricole è subordinato al rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e dal criterio differenziale di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.
2. Nel calcolo dei livelli di rumorosità delle attività di cui al precedente comma, va incluso anche il rumore antropico prodotto nell'ambito della stessa attività come evidenziato nel comma 3 della Circolare 06.09.2004 del Ministero dell'Ambiente pubblicata sulla G.U. n. 271 del 15.09.2004 "*Interpretazione in materia di inquinamento acustici: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali*".
3. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle norme di protezione dei lavoratori contro il rischio conseguente all'esposizione al rumore durante le ore di lavoro contenute nel titolo VIII capo II del D.lgs n. 81 del 9/4/2008.
4. L'avvio di una attività produttiva, commerciale, sportiva, ricreativa, artigianale e agricola a bassa rumorosità di cui all'allegato B del D.P.R. 227/2011 dovrà contenere una autodichiarazione resa dal legale rappresentante in merito alla tipologia di attività avviata le cui emissioni di rumore si prevede non superino i limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione acustica e dal D.P.C.M. 14/11/97.
5. Per le attività indicate al comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 227/2011 presso cui sono utilizzati impianti di diffusione sonora o che svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, le emissioni di rumore dovranno essere autorizzate dall' Ufficio Comunale preposto, secondo la disciplina di cui ai seguenti articoli 24 e 25.
6. Le segnalazioni di inizio attività relative ad attività diverse da quelle specificate ai precedenti commi 4 e 5 dovranno essere corredate del nulla osta acustico rilasciato dall' Ufficio Comunale preposto, fatto salvo quanto stabilito dal D.P.R. 227/2011 in merito alla possibilità di sostituire la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.



Art.23

Installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico

1. Qualsiasi soggetto pubblico o privato, sia in qualità di proprietario o di gestore, responsabile della gestione di impianti meccanici e/o tecnologici deve rispettare i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e del criterio differenziale di cui agli artt. 2, 3 e 4 del DPCM 14/11/1997 .
2. Le attività diverse da quelle specificate al precedente art. 22 comma 4 dovranno ottenere nulla osta acustico rilasciato dall' Ufficio Comunale preposto a seguito della presentazione di una *valutazione di impatto acustico*, redatta da un tecnico competente in acustica, i cui contenuti sono indicati nell'**Allegato B** del presente regolamento, oppure secondo i contenuti minimi riportati nell' **Allegato C** ad impianti tecnologici e/o meccanici già installati.

Art. 24

Esercizio di attività che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora

1. Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora.
2. Tutti i gestori di luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, devono verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettuare i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.
3. All'interno dei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, e di pubblici esercizi, compresi i circoli privati che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti sono determinati dal D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215, fermi restando i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e dal criterio differenziale di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità dalla disciplina delle attività rumorose temporanee.
5. Per le attività a bassa rumorosità riguardanti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito, durante tutto l'orario di apertura dell'attività, il funzionamento di radio, tv e impianti elettroacustici nella configurazione fissa di apparecchi monoblocco, aventi diffusori acustici con potenza massima di 20 W RMS l'uno, idonei a rispettare i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e il criterio differenziale di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, il cui utilizzo non si configuri come attività di intrattenimento ma come musica soffusa, funzionale ad allietare la permanenza del pubblico nel locale. Allo scopo di garantire un livello acustico conforme alle normative in materia di inquinamento acustico, l'impianto deve avere un solo amplificatore che alimenta i diffusori presenti.

L'installazione di detto impianto è soggetta all'obbligo di predisporre valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge n. 447/95 e s.m.i. e del DPR 19/10/11 n. 227, a firma di tecnico competente in acustica ambientale con la quale il tecnico attesti che la suddetta fonte sonora, a seguito delle verifiche effettuate, è poco significativa sotto l'aspetto dell'inquinamento acustico e rispetta i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e il criterio differenziale di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

La suddetta valutazione di impatto acustico, con le copie delle schede tecniche dell'impianto installato, va allegata alla S.C.I.A., per l'avvio di nuove attività produttive. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 5 della legge n. 447/95 e



s.m.i., con la quale si attesta che la fonte sonora con le caratteristiche di cui sopra, è poco significativa sotto l'aspetto dell'inquinamento acustico e rispetta i valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e il criterio differenziale di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

Per le stesse attività l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli a campione al fine della verifica del possesso della valutazione di impatto acustico ed al rispetto dei limiti consenti in materia vigente.

6. Tutte le attività, diverse da quelle indicate nel precedente comma, sono soggetti all'obbligo di nulla osta acustico rilasciato dall'Ufficio comunale preposto ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge n. 447/95 e s.m.i. e del DPR 19/10/11 n. 227, a seguito di una relazione tecnica di impatto acustico. La relazione tecnica dovrà essere redatta secondo i contenuti minimi riportati nel D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215, nelle Linee Guida Applicative dell'A.N.P.A. "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*" e nell'**Allegato C** del presente regolamento dove, a seguito delle tarature dell'impianto elettroacustico, si evinca il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zona acustica di appartenenza e del criterio differenziale di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

Art. 25

Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni

L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' inclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati.

Art. 26

Prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico

1. Le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani, operanti nella regione, devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa dell'Unione europea.

2. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato, adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso. A tal fine, le società concessionarie di trasporti pubblici urbani e le società concessionarie di trasporti pubblici extraurbani presentano rispettivamente al Comune, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di adeguamento del parco macchine esistente da realizzare entro i successivi tre anni.



CAPO VII DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 27

Definizione di attività rumorosa temporanea

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito che necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore amplificate e non. Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari, la musica dal vivo e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore amplificate e non, a carattere temporaneo.

Art. 28

Finalità

Il presente capo VII, ai sensi del comma 1 lettera h) della Legge n. 447/1995 e s.m.i., disciplina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio.

Nel regolamento vengono dettate disposizioni per:

- l'attività di cantiere,
- le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea.

Art. 29

Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina le modalità di regolamentazione connesse al rilascio di autorizzazioni, anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 2 della L. 447/95 e s.m.i., allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

2. Le aree destinate a spettacoli di carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto o effettuate sotto tensostrutture sono state individuate dal Comune di Castelvoturno nel Piano di zonizzazione acustica secondo i criteri definiti dall'art 4 comma 1 lettera a) della L. n. 447/95 e s.m.i. e coincidono con le zone classificate nel P.R.G. come "Centro Storico" e "Centri storici Rurali" (zone A1 ed A2 del P.R.G.) o nelle immediate vicinanze.

Art. 30

Autorizzazioni

1. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo, quando richiesto, la documentazione elencata negli appositi allegati ed elaborata da un tecnico competente in acustica.



2. Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.
3. Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.
4. Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'attività rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

Art. 31

Attività temporanea di cantieri

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
2. Le attività dei cantieri svolte in deroga ai limiti di cui all'articolo 2 della l. 447/1995 sono di norma limitate ai giorni feriali e l'orario di svolgimento delle stesse è contenuto tra le ore 08.00 e le ore 19.00.
3. Per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all'articolo 2 della l. 447/1995, il valore limite massimo di immissione (inteso per l'attività nel suo complesso, considerata quindi come unica sorgente), misurato in facciata dell'edificio più esposto, non deve superare il valore di settanta dB(A). Limiti superiori possono essere concessi per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti sono permessi per periodi limitati, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Possono essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse, purché di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano. Fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.
4. L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi è imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.
5. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non può essere superato il limite di immissione di sessantacinque dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.
6. Il provvedimento autorizzatorio contiene le seguenti prescrizioni:
 - a) utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri della U.E., relative al metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria;
 - b) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;
 - c) tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;
 - d) utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate secondo la migliore tecnologia;
 - e) messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.
7. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario



e di rumore di cui al presente articolo, è necessaria l'autorizzazione da richiedere al comune competente venti giorni prima dell'inizio dell'attività secondo all' **Allegato H**.

Art. 32

Attività agricole temporanee e stagionali

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione CE di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Art. 33

Manifestazioni a carattere temporaneo

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art 27 del presente regolamento.
2. Le manifestazioni a carattere temporaneo sono consentite secondo i criteri ed i limiti di seguito indicati:
 - a) limite in facciata all'edificio più esposto pari a ottantacinque dB(A) di LAeq per le attività all'aperto quali i concerti, con una durata massima di giornate pari a tre (nell'arco dell'anno solare) e di quattro ore nell'arco della stessa giornata;
 - b) limite in facciata all'edificio più esposto pari a settanta dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, con una durata massima di giornate pari a quindici (nell'arco dell'anno solare) e di quattro ore nell'arco della stessa giornata.
3. Il limite orario è fissato nelle ore 24.00. Al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
4. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al presente articolo è necessaria l'autorizzazione da richiedere al comune competente per territorio quarantacinque giorni prima dell'inizio della manifestazione.
5. I richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 4 devono presentare la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione relativa all'ubicazione, al periodo e agli orari previsti per la manifestazione;
 - b) relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal comune per l'area interessata;
 - c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.
6. Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non possono rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo, possono richiedere al comune competente per territorio autorizzazione in deroga almeno sessanta giorni prima dell'inizio della manifestazione.
7. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività producendo la documentazione di impatto acustico elencata nell'**Allegato G** ed elaborata da un tecnico competente in acustica.



Art. 34 **Uso di attrezzature rumorose specifiche**

Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

1. *Attrezzature da giardino*: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

2. *Cannoncini per uso agricolo*: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

3. *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nella zona I individuata nel piano di zonizzazione acustica comunale.

4. *Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.

5. *Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine*: possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.

6. *Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti*: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche



CAPO VIII RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 35

Piano di risanamento acustico comunale

1. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica, i comuni effettuano i rilievi sperimentali necessari per procedere alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel territorio.
2. Entro due anni dall'approvazione della classificazione acustica i comuni adottano il Piano di risanamento acustico di cui all'articolo 190 del TU, qualora:
 - a) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della l. 447/1995;
 - b) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica, all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, la differenza di non più di cinque dB(A) di livello sonoro equivalente tra aree contigue, anche appartenenti a comuni confinanti.
3. I piani di risanamento acustico devono contenere:
 - a) individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare con indicazione delle sorgenti stesse su cartografia in formato cartaceo ed informatizzato che utilizzi, di norma, gli stessi rapporti di scala adottati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
 - b) confronto con i limiti di zona di cui alla zonizzazione acustica;
 - c) individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento di risanamento;
 - d) indicazione delle priorità, secondo lo schema riportato nell'Allegato 6) del Regolamento Regionale delle modalità e dei tempi per il risanamento;
 - e) stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - f) stima dei benefici dell'intervento di risanamento in termini di popolazione esposta e relativi livelli di esposizione, nonché di territorio interessato;
 - g) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
4. Il Piano di risanamento acustico, redatto da tecnici competenti in acustica ambientale, deve essere corredato del parere espresso dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi dell'articolo 190, comma 3 del TU.
5. Il Piano di risanamento acustico rimane a disposizione del pubblico, per eventuali osservazioni, presso le segreterie dei comuni per sessanta giorni. Entro i successivi trenta giorni i comuni approvano definitivamente il Piano e lo trasmettono alla provincia competente corredato delle osservazioni pervenute.
6. La provincia valuta i piani e individua gli interventi prioritari in ambito provinciale; quindi trasmette la proposta alla Regione ai fini della predisposizione del Piano regionale di cui Titolo, Capo X del Regolamento Regionale.
7. I comuni recepiscono nei piani comunali il contenuto dei piani di risanamento predisposti dai gestori delle infrastrutture di trasporto e dalle imprese.
8. Il Piano urbano del traffico e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.
9. I comuni adeguano i rispettivi piani comunali alle disposizioni del Piano regionale.



Art. 36

Aggiornamento del Piano di risanamento acustico comunale

1. Sulla base delle attività di controllo e di eventuali verifiche strumentali il comune aggiorna, con cadenza almeno quinquennale, il Piano di risanamento acustico e lo approva con le procedure di cui al precedente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione, il comune entro i successivi centottanta giorni aggiorna il Piano di risanamento acustico.

Art. 37

Piani di risanamento acustico delle imprese

1. I titolari di imprese esercenti attività produttive e servizi che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente sono tenute a presentare al comune competente, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, apposito Piano di risanamento acustico.
2. Il termine temporale di cui al precedente comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento UE n. 1221/2009 del 25 novembre 2009 (EMAS).
3. Nel Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale vengono indicati:
 - a) caratteristiche e entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;
 - b) indicazione della zona acustica di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto indicato nella classificazione acustica comunale di cui al Titolo, Capo II del Regolamento Regionale, rappresentando gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti attraverso l'individuazione e la descrizione dei ricettori ivi presenti;
 - c) obiettivi, modalità e priorità del risanamento, specificando la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, nonché i termini certi per l'adeguamento complessivo;
 - d) indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
 - e) stima degli oneri finanziari occorrenti e incidenza della spesa sull'impresa proponente.
4. Il comune valuta, con il supporto tecnico dell'ARPA, la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente.
5. Il comune, effettuate le verifiche di cui al precedente comma 4, autorizza il Piano di risanamento acustico entro novanta giorni dalla sua ricezione, formulando eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di attuazione. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.
3. Scaduti i termini di cui al precedente comma 5, i soggetti che hanno proposto il Piano di risanamento acustico provvedono alla sua attuazione nelle modalità e termini indicati dando comunicazione al comune, entro i successivi trenta giorni, dell'inizio dei lavori.
4. Al termine degli interventi di risanamento il direttore dei lavori trasmette al comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.



CAPO IX SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 38 Misure e controlli

1. Il Comune esercita, le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della legge 447/1995 e s.m.i. nel proprio ambito territoriale.
2. Il Comune ordina, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate con la presente legge, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione delle emissioni sonore inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
3. Il Comune verifica il rispetto:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) della disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della legge 447/1995 e s.m.i., relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 447/1995 e s.m.i.;
4. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto di quanto disposto all'articolo 2, comma 9, della legge 447/1995 e s.m.i..

Art. 39 Sanzioni

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della l. 447/95 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale, chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'art. 2, comma 1 della L. 447/95 e s.m.i., fissati in conformità al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1000,00 a € 10.000,00.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della L. 447/95 e s.m.i. e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della L.447/95 e s.m.i. e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.
5. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.
6. Fatte salve le sanzioni previste ai precedenti commi, in caso di prima violazione dell'art. 24 del presente regolamento, sarà disposta, dall'Ufficio Comunale preposto, l'inibizione dell'impianto elettroacustico in uso per 7 giorni, in caso di seconda violazione, sarà disposta l'inibizione dell'impianto elettroacustico in uso per 30 giorni.



7. In caso di reiterata inadempienza il Sindaco o il Dirigente di Settore può procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità o autorizzativo.

Art. 40 **Ordinanze**

1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della Legge 447/1995 e s.m.i. e di quanto stabilito dall'articolo 54, comma 3, del D.lgs. 267/2000, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore o l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

2. Quando si registra il superamento dei limiti di emissione, e/o di immissione e/o di attenzione della zona acustica di riferimento, e/o i limiti differenziali imposti dal D.P.C.M. 14/11/97, di cui all'art. 2 della legge 447/1995 e s.m.i., il Comune dispone con ordinanza motivata, il termine entro il quale devono essere eliminate le cause che hanno determinato il superamento.

Art. 41 **Disposizioni Finali**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere adeguati nei casi di aggiornamento normativo in materia di tutela dell'inquinamento acustico.

2. Le modifiche al presente regolamento saranno deliberate dal Consiglio Comunale su proposta del Dirigente di Settore, previo parere obbligatorio di un tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 42 **Abrogazioni e validità**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.



ALLEGATI

ALLEGATO A (art. 12)

Prescrizioni generali inerenti gli strumenti urbanistici esecutivi ai fini della tutela dall'inquinamento acustico

Nel caso di **Piani Urbanistici Attuativi** la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà contenere:

1. Dati e generalità del richiedente
2. descrizione sintetica del progetto;
3. rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
4. carte della rumorosità ambientale *ante-operam* in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;
5. eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste, la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale;
6. quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto indicando i metodi o le fonti utilizzate per la determinazione;
7. localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale, tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
8. carte previsionali della rumorosità *post-operam* in scala adeguata al progetto e comunque non inferiore a 1:2000, riferite al periodo diurno e al periodo notturno;
9. valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale mediante modelli previsionali di calcolo e verifica del rispetto dei limiti i previsti;
10. descrizione dei metodi di calcolo utilizzati per il modello previsionale e degli eventuali software utilizzati per l'elaborazione dei calcoli e della cartografia;
11. descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore. La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici inseriti nel comparto;
12. schede tecniche dei dispositivi e dei materiali utilizzati per gli interventi di contenimento del rumore;
13. caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di cui all'allegato A del presente regolamento, è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e s.m.i..



ALLEGATO B

Contenuti della relazione previsionale di impatto acustico

La *Relazione Previsionale di Impatto Acustico* deve dimostrare come la realizzazione dell'opera o il suo esercizio non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali. Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc..). Qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne dovrà essere valutata l'immissione e l'emissione anche nel periodo di riferimento notturno.

La *Relazione Previsionale di Impatto Acustico* deve almeno contenere:

1. Dati di progetto

- 1.1 Generalità del richiedente, tipologia di attività svolta e relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
- 1.2 Descrizione generale della tipologia della nuova opera o attività;
- 1.3 Definizione su cartografia e su scala adeguata dei confini di proprietà dell'attività in progetto (inquadramento generale scala non inferiore a 1:2000). La cartografia presentata dovrà identificare i principali recettori, la destinazione d'uso delle aree attigue e le caratteristiche morfologiche del sito con accurata documentazione fotografica;
- 1.4 Stralcio della Classificazione acustica dell'area interessata al progetto e di quelle circostanti ed indicazione dei valori limite di emissione, di immissione e di qualità, in tutte le zone potenzialmente esposte alla propagazione sonora dell'attività;
- 1.5 Planimetria dei luoghi in scala non inferiore 1:200 con ubicazione di tutti i macchinari e/o attrezzature rumorose ed elencazione degli stessi specificando per ciascuno dei quali il tipo di utilizzo;
- 1.6 Descrizione del ciclo produttivo e/o tecnologico degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, con indicazione dei tempi e degli orari di utilizzo di ciascuno di esso;
- 1.7 Nel caso in cui l'attività preveda l'utilizzo in ambiente esterno di impianti, apparecchiature, attrezzi e macchine di ogni genere, dovrà essere dimostrata, per ciascuno di essi, la conformità a quanto previsto dalla Normativa dell'Unione Europea per le macchine destinate a funzionare all'aperto;
- 1.8 Per ciascuno degli impianti o macchinari destinati a funzionare all'aperto e per quelli ubicati all'interno di strutture edilizie, devono essere indicati i dati di potenza acustica almeno per banda di ottava, in base alla certificazione già esistente, alla determinazione in opera, o al calcolo. Se la potenza acustica non è definibile, è necessaria almeno la conoscenza dei livelli di emissione in pressione sonora nelle diverse situazioni di contorno e di operatività di ogni singola sorgente, in base a rilievi eseguiti in situazioni analoghe o desunti da previsione con norme di buona tecnica. Qualora determinanti, è necessario riportare le caratteristiche di direzionalità di ogni singola sorgente in rapporto ai recettori;
- 1.9 Indicazione dei dati tecnologici dei corpi edilizi: pianta e profili quotati degli edifici e degli eventuali ostacoli alla propagazione acustica. In caso siano previste sorgenti sonore ubicate all'interno di strutture edilizie, dovranno essere indicati i dati di isolamento acustico in facciata degli involucri edilizi (almeno in bande di ottava), tenendo conto delle eventuali aperture e discontinuità. Nei casi in cui nelle strutture edilizie siano presenti ambienti non appartenenti al soggetto richiedente, dovranno essere indicati i valori di isolamento al calpestio e del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti (in bande di ottava). I dati e le informazioni sulle caratteristiche acustiche dei manufatti, che saranno impiegati nella nuova opera, con particolare riferimento a quelli delle strutture di



- confine, possono essere stimati partendo dai valori certificati dei manufatti utilizzati, o assunti in base a criteri di buon tecnica oppure utilizzando misure in opera di situazioni analoghe;
- 1.10 Individuazione di altre sorgenti di rumore insistenti sulla medesima area e descrizione delle caratteristiche di emissione. In particolare dovrà essere fornita indicazione in merito alla densità e alle caratteristiche del traffico veicolare in transito sulle strutture viarie esistenti;
 - 1.11 Planimetria dell'area ove sarà insediata la nuova opera o attività, con particolare riferimento alla collocazione delle sorgenti, all'individuazione dei confini di proprietà e all'ubicazione dei recettori più esposti (inquadramento di dettaglio: scala non inferiore a 1:500). La planimetria dovrà garantire una chiara individuazione degli interventi e dovrà essere opportunamente corredata dalle indicazioni toponomastiche. Dovranno essere inoltre forniti gli stralci progettuali atti a consentire l'esame complessivo delle sorgenti acustiche.
 - 1.12 Caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
 - 1.13 Indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione, di cui all'allegato B, del presente regolamento è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e s.m.i..

2. Valutazione del clima acustico ante – operam

- 2.1 Delimitazione dell'area oggetto dello studio e delle aree circostanti su cartografia e su scala adeguata. La cartografia, riguardante la situazione *ante operam*, deve permettere di identificare le principali sorgenti di rumore presenti nell'area di studio o che abbiano ricaduta acustica sull'area in studio, le caratteristiche geomorfologiche, la destinazione d'uso del territorio, e la classificazione acustica assegnata allo stesso ai sensi della L. 447/95 e s.m.i..
- 2.2 Descrizione in dettaglio delle sorgenti di emissione acustica ubicate nell'intorno dell'area in esame la cui rumorosità abbia ricadute sull'area.
- 2.3 I punti di misura devono essere individuati anche con documentazione fotografica e comunque riportati su una planimetria in scala opportuna in cui siano evidenziate anche le sorgenti di rumore e i principali recettori.
- 2.4 Rilievi acustici *ante operam* (clima acustico allo stato zero), devono essere eseguiti presso i punti di controllo ai confini di proprietà dell'attività od opera soggetta ad autorizzazione e presso i recettori maggiormente esposti così come prescritti dalla L.447/95 e s.m.i. e dal D.P.C.M.14/11/97.
- 2.5 I risultati delle misure devono essere presentati conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16/03/98, in aggiunta, devono essere allegate le caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;

3. Previsione dell'impatto acustico post - operam

- 3.1 La previsione dell'impatto acustico *post-operam* è volta a quantificare i livelli di rumore dell'attività od opera soggetta ad autorizzazione e presso i recettori maggiormente esposti. I punti in cui si effettua la previsione, definiti punti di controllo, devono essere riportati su una planimetria in scala opportuna in cui siano evidenziate anche le sorgenti di rumore e i principali recettori.
 - 3.2 La previsione può essere effettuata con due differenti metodologie: utilizzo di software commerciali di calcolo o utilizzo di processi di calcolo basati su norme nazionali ed internazionali (UNI, ISO, etc ..).
- Nel primo caso, la relazione deve contenere l'identificazione del software impiegato, il principio del calcolo e gli algoritmi utilizzati. Alla relazione deve essere allegata la puntuale elencazione e la sequenza di tutti i dati in ingresso utilizzati e deve essere data spiegazione delle scelte operate nel caso di opzioni che il programma propone.
- Nel caso di processi di calcolo basati su norme nazionali ed internazionali, la relazione deve contenere l'esatta bibliografia dei riferimenti normativi utilizzati e deve motivare e giustificare le eventuali variazioni o approssimazioni introdotte nel calcolo.



- In ogni caso dovrà essere indicata l'accuratezza della stima dei valori dei livelli sonori ottenuti dal calcolo previsionale.
- 3.3 La previsione d'impatto acustico dovrà tener conto del clima acustico valutato ante-operam e degli eventuali incrementi dovuti al nuovo insediamento o attività.
 - 3.4 Dovrà essere valutata la rumorosità delle aree destinate al parcheggio ed alle attività di carico/scarico delle merci, con particolare riferimento alle manovre dei veicoli pesanti.
 - 3.5 La previsione d'impatto acustico dovrà valutare il rispetto dei limiti differenziali di immissione presso i ricettori più esposti valutati secondo il clima *ante e post operam*.
 - 3.6 Nella valutazione di previsione di impatto acustico dovranno essere indicate le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti.
 - 3.7 Altresì è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 della legge 447/95 e s.m.i., ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Castelvoturno ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti di predisporre una campagna di misure sulla base di quanto previsto dalla L. 447/95 e s.m.i. e relativi attuativi. Per la rappresentazione dei risultati *ante e post operam* dovranno essere impiegati modelli previsionali o software dedicati. I risultati dei calcoli dovranno essere graficizzati in curve isolivello secondo la norma UNI 9884.

4. Confronto con i limiti di riferimento

- 4.1 I valori di livello sonoro previsti dovranno essere analizzati, di cui agli allegati A e B del DM 16/03/98, rapportati al periodo di riferimento, e confrontati con:
 - Livelli di rumore ambientale assoluti di immissione;
 - Livelli di rumore ambientale assoluti di emissione;
 - Livelli di rumore ambientale differenziali di immissione;relativi alla classificazione acustica dell'area in esame.
- 4.2 In caso di superamento di uno dei limiti di cui sopra, la relazione previsionale dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività e dagli impianti.
- 4.3 E' facoltà del Comune richiedere le integrazioni ritenute necessarie.



ALLEGATO C

Contenuti della relazione di valutazione di impatto acustico

La *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico* è un documento tecnico richiesto e redatto ad opera realizzata, allo scopo di verificare la compatibilità acustica del manufatto con il contesto in cui lo stesso è stato realizzato. Nel momento in cui si produce la *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico* l'opera produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei *punti di controllo* individuati nella *Relazione Previsionale di Impatto Acustico*, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.

La *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico* deve almeno contenere:

1. Dati generali

- 1.1 Generalità del richiedente, tipologia di attività svolta e relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
- 1.2 Descrizione generale della tipologia della nuova opera o attività;
- 1.3 Definizione su cartografia e su scala adeguata dei confini di proprietà dell'attività in progetto (inquadramento generale scala non inferiore a 1:2000). La cartografia presentata dovrà identificare i principali recettori, la destinazione d'uso delle aree attigue e le caratteristiche morfologiche del sito con accurata documentazione fotografica;
- 1.4 Stralcio della Classificazione acustica dell'area interessata al progetto e di quelle circostanti ed indicazione dei valori limite di emissione, di immissione e di qualità, in tutte le zone potenzialmente esposte alla propagazione sonora dell'attività;
- 1.5 Planimetria dei luoghi in scala non inferiore 1:200 con ubicazione di tutti i macchinari e/o attrezzature rumorose ed elencazione degli stessi specificando per ciascuno dei quali:
 - tipo di utilizzo
 - marca
 - modello
 - numero di serie
 - documentazione fotografica;
- 1.6 Descrizione del ciclo produttivo e/o tecnologico degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, con indicazione dei tempi e degli orari di utilizzo di ciascuno di esso;
- 1.7 Nel caso in cui l'attività preveda l'utilizzo in ambiente esterno di impianti, apparecchiature, attrezzi e macchine di ogni genere, dovrà essere dimostrata, per ciascuno di essi, la conformità a quanto previsto dalla Normativa dell'Unione Europea per le macchine destinate a funzionare all'aperto;
- 1.8 Per ciascuno degli impianti o macchinari destinati a funzionare all'aperto e per quelli ubicati all'interno di strutture edilizie, devono essere rilevati i livelli di pressione sonora per banda di ottava ad un metro dagli stessi;
- 1.9 Indicazione dei dati tecnologici dei corpi edilizi: pianta e profili quotati degli edifici e degli eventuali ostacoli alla propagazione acustica. In caso siano previste sorgenti sonore ubicate all'interno di strutture edilizie, dovranno essere indicati i dati di isolamento acustico in facciata degli involucri edilizi (almeno in bande di ottava), tenendo conto delle eventuali aperture e discontinuità. Nei casi in cui nelle strutture edilizie siano presenti ambienti non appartenenti al soggetto richiedente, dovranno essere indicati i valori di isolamento al calpestio e del potere fonoisolante apparente di partizioni tra ambienti (in bande di ottava). I dati e le informazioni sulle caratteristiche acustiche dei manufatti, che saranno impiegati nella nuova opera, con particolare riferimento a quelli delle strutture di confine, possono essere stimati partendo dai valori certificati dei manufatti utilizzati, o assunti in base a criteri di buon tecnica oppure utilizzando misure in opera di situazioni analoghe;



- 1.10 Individuazione di altre sorgenti di rumore insistenti sulla medesima area e descrizione delle caratteristiche di emissione. In particolare dovrà essere fornita indicazione in merito alla densità e alle caratteristiche del traffico veicolare in transito sulle strutture viarie esistenti;
- 1.11 Planimetria dell'area ove sarà insediata la nuova opera o attività, con particolare riferimento alla collocazione delle sorgenti, all'individuazione dei confini di proprietà e all'ubicazione dei recettori più esposti (inquadramento di dettaglio: scala non inferiore a 1:500). La planimetria dovrà garantire una chiara individuazione degli interventi e dovrà essere opportunamente corredata dalle indicazioni toponomastiche. Dovranno essere inoltre forniti gli stralci progettuali atti a consentire l'esame complessivo delle sorgenti acustiche.
- 1.12 Caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- 1.13 Indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione, di cui all'allegato B, del presente regolamento è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e s.m.i..

2. Valutazione dell'impatto acustico

- 2.1 Delimitazione dell'area oggetto dello studio e delle aree circostanti su cartografia e su scala adeguata. La cartografia, riguardante la situazione ante operam, deve permettere di identificare le principali sorgenti di rumore presenti nell'area di studio o che abbiano ricaduta acustica sull'area in studio, le caratteristiche geomorfologiche, la destinazione d'uso del territorio, e la classificazione acustica assegnata allo stesso ai sensi della L. 447/95 e s.m.i..
- 2.2 Descrizione in dettaglio delle sorgenti di emissione acustica ubicate nell'intorno dell'area in esame la cui rumorosità abbia ricadute sull'area.
- 2.3 I rilievi acustici *ante operam* (clima acustico allo stato zero), ovvero in assenza della rumorosità dovuta alla attività e/o ai macchinari devono essere eseguiti presso i punti di controllo ai confini di proprietà dell'attività od opera soggetta ad autorizzazione e presso i recettori maggiormente esposti così come prescritti dalla L.447/95 e s.m.i. e dal D.P.C.M.14/11/97.
- 2.4 La valutazione dell'impatto acustico *post-operam* (clima acustico allo stato uno) è volta a quantificare i livelli di rumore ai confini di proprietà dell'attività od opera soggetta ad autorizzazione e presso i recettori maggiormente esposti così come prescritti dalla L.447/95 e s.m.i. e dal D.P.C.M.14/11/97.
- 2.5 I punti in cui si effettuano i rilievi acustici (punti di controllo) devono essere gli stessi indicati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, se presentata. Negli altri casi i rilievi devono essere effettuati in punti ubicati ai confini della proprietà e presso i recettori maggiormente esposti.
- 2.6 I punti di misura devono essere individuati anche con documentazione fotografica e comunque riportati su una planimetria in scala opportuna in cui siano evidenziate anche le sorgenti di rumore e i principali recettori.
- 2.7 La valutazione *post-operam* dovrà tener conto anche di tutti gli incrementi del clima acustico (valutato precedentemente nell'*ante-operam*) per effetto del nuovo insediamento (aree destinate al parcheggio a servizio della nuova attività, attività di carico/scarico delle merci, incremento del traffico ecc..).
- 2.8 La valutazione del rispetto dei limiti differenziali di immissione, dovrà essere condotta direttamente negli ambienti dei recettori più esposti al rumore dell'attività e/o degli impianti in conformità all'art.4 del D.P.C.M.14/11/97.
- 2.9 I risultati delle misure devono essere presentati conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16/03/98, in aggiunta, devono essere allegate le caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura.



3. Confronto con i limiti di riferimento

3.1 I valori di livello sonori misurati dovranno essere analizzati, corretti se ricorrono i casi di cui agli allegati A e B del DM 16/03/98, rapportati al periodo di riferimento ove previsto, e confrontati con:

- Livelli di rumore ambientale assoluti di immissione;
- Livelli di rumore ambientale assoluti di emissione;
- Livelli di rumore ambientale differenziali di immissione;

relativi alla classificazione acustica dell'area in esame e delle aree confinanti.

3.2 In caso di superamento di uno dei limiti di cui sopra, la valutazione di impatto acustico dovrà contenere il dettaglio delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività e dagli impianti (piano di risanamento). In particolare dovranno essere indicate:

- a) Le motivazioni tecniche, riferite in particolare alle sorgenti sonore che causano il superamento dei limiti, che hanno portato all'individuazione delle tipologie di interventi e alle modalità di adeguamento previste;
- b) La descrizione tecnica dei singoli interventi di bonifica, fornendo ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche acustiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori. Deve essere indicata l'entità delle riduzioni previste per le varie postazioni rispetto alle quali l'intervento di bonifica è stato progettato.
- c) Le fasi di realizzazione previste per il piano di risanamento e la specificazione della sua articolazione con la sequenza cronologica dei singoli interventi e l'indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o il legale rappresentante dell'attività si impegna ad attuare questi ultimi e, comunque, la data entro la quale si prevede di concludere il piano di risanamento.

3.3 Il Comune, valutate le entità di superamento dei limiti, stabilirà le modalità di concessione dell'autorizzazione richiesta, definendo le tempistiche ammesse per il rientro nei limiti e/o inibendo, se del caso, l'utilizzo di quei macchinari ritenuti responsabili del superamento dei limiti.



ALLEGATO D (ART. 16)

Contenuti della relazione di valutazione previsionale del clima acustico

La *Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico* costituisce il documento, previsto per le aree destinate alle tipologie di insediamento sopra esposte, in cui la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione. Le aree in cui sono presenti scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, sono infatti preferenzialmente classificate in Classe I secondo lo schema proposto dal DPCM 14/11/97. Scopo della *Valutazione Previsionale del Clima Acustico* è la caratterizzazione della situazione acustica “in essere” di una determinata area, da intendersi come la rumorosità propria ed abituale, prevedibilmente ripetitiva nelle sue variazioni nel tempo.

La caratterizzazione deve essere effettuata mediante misurazioni “in situ” eventualmente affiancate da valutazioni previsionali in punti considerati sensibili. La relazione tecnica, esplicitando la situazione di esposizione al rumore che caratterizza le aree su cui si intendono realizzare gli interventi di cui all’art. 8 comma 3 della legge 447/95 e s.m.i., dovrà consentire di effettuare preventive valutazioni sull’idoneità dell’area alla destinazione ipotizzata, di identificare la presenza di vincoli alla classificazione acustica di progetto da attribuire all’insediamento (in particolare nel caso di funzioni residenziali), e di operare le più opportune scelte di assetto planivolumetrico.

La *Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico* deve essere presentata anche nei casi in cui le opere di cui all’art. 8 comma 3 della legge 447/95 e s.m.i., si realizzino per effetto di un cambio di destinazione d’uso di un’area preesistente e diversamente utilizzata.

I contenuti minimi della valutazione previsionale di clima acustico devono essere:

1. Descrizione generale

- 1.1 Generalità del richiedente, descrizione sintetica della tipologia di insediamento che si intende realizzare e, nel caso di insediamenti residenziali, elenco delle tipologie di opere di cui all’art. 8 comma 2 della legge 447/95 e s.m.i. che si trovano in prossimità dell’insediamento stesso.

2. Descrizione dell’Area di Studio

- 2.1 Delimitazione dell’area oggetto dello studio e delle aree circostanti su cartografia e su scala adeguata. La cartografia, riguardante la situazione ante operam, deve permettere di identificare le principali sorgenti di rumore presenti nell’area di studio o che abbiano ricaduta acustica sull’area in studio, le caratteristiche geomorfologiche, la destinazione d’uso del territorio, e la classificazione acustica assegnata allo stesso ai sensi della L. 447/95 e s.m.i..
- 2.2 Descrizione in dettaglio delle sorgenti di emissione acustica ubicate nell’intorno dell’area in esame la cui rumorosità abbia ricadute sull’area di realizzazione dell’insediamento. Dovrà essere posta particolare cura nella descrizione delle caratteristiche di emissione e/o di funzionamento delle infrastrutture dei trasporti (strade e parcheggi, ferrovie e scali ferroviari, aeroporti, ecc), degli stabilimenti industriali, degli esercizi commerciali e delle aree o delle attività dedicate allo svago (impianti sportivi o ricreativi, teatri, sale da concerto, teatri all’aperto, discoteche, locali pubblici in esercizio durante le ore notturne ecc ...).



3. Descrizione dell'Insediamento

3.3 Devono essere descritte le principali caratteristiche dell'insediamento che si intende realizzare. In particolare dovranno essere allegate planimetrie concernenti l'ubicazione degli edifici e degli spazi aperti in relazione alle sorgenti acustiche individuate nell'area in esame, gli assetti plani-volumetrici, le tipologie di utilizzo dei locali interni e delle aree esterne, la collocazione degli impianti tecnologici e la descrizione generale dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti previsti nel progetto.

4. Caratterizzazione acustica: misure in situ

- 4.1 La caratterizzazione acustica dell'area dovrà essere effettuata attraverso misurazioni eseguite in situ e/o mediante calcolo previsionale, tenuto conto delle caratteristiche di emissione sonora delle singole sorgenti individuate nella descrizione dell'area in studio. La relazione tecnica dovrà contenere la descrizione dei livelli di rumore ambientale, del loro andamento nel tempo, e del livello continuo equivalente ponderato A nei periodi di riferimento diurno e notturno in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento e in corrispondenza delle posizioni spaziali ove sono previsti recettori sensibili (punti di controllo). Dovranno altresì essere compresi tra i punti di controllo, quelli ubicati all'interno dei locali destinati al riposo o alla permanenza prolungata di persone o comunità. In tal caso occorrerà effettuare una stima dei livelli di immissione, in relazione ai requisiti acustici passivi di progetto degli edifici dell'insediamento. Nei casi in cui la variabilità o le peculiari caratteristiche delle sorgenti di rumore rendano il solo livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A non sufficientemente rappresentativo dei fenomeni acustici, le misure fonometriche dovranno essere estese ad altri descrittori, quali i livelli percentili LN (preferibilmente L5, L10, L50, L90, L95), le distribuzioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza almeno in bande di ottava.
- 4.2 La campagna di misure deve essere predisposta sulla base di quanto previsto dalla L447/95 e s.m.i. e relativi applicativi, o utilizzando le norme UNI 9884 o la serie ISO 1996. Possono altresì essere utilizzati modelli previsionali o software dedicati avendo cura di esplicitarne le metodologie di calcolo e le scelte adottate e dovranno rispettare quanto previsto dall'Allegato B.
- 4.3 I risultati delle misure devono essere presentati conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16/03/98, in aggiunta, devono essere allegate le caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;

5. Compatibilità dell'opera

- 5.1 I valori rilevati o calcolati nei punti di controllo, riferiti al periodo di riferimento diurno e notturno, devono essere confrontati con i valori limite di immissione e di qualità previsti per la classe di appartenenza dell'area in esame o per l'ipotesi di classificazione acustica, se ancora non effettuata la zonizzazione.
- 5.2 I valori previsti all'interno degli edifici devono essere compatibili con l'utilizzo che ne viene proposto nel progetto di realizzazione.
- 5.3 Qualora la particolare esposizione dei ricettori lo richieda, dovrà altresì valutarsi il rispetto dei valori limite differenziali in relazione alle diverse sorgenti fisse significative nonché dei valori limite di immissione delle infrastrutture di trasporto nelle rispettive fasce territoriali di pertinenza.
- 5.4 Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità. Dovranno essere inoltre descritte le eventuali variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento soprattutto se quest'ultimo è collocato in prossimità di aree residenziali o



particolarmente protette, prendendo in considerazione anche le modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico indotti dall'insediamento previsto

- 5.5 Il Comune potrà accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie. L'autorità di controllo, per quanto rilevato in fase previsionale, ha facoltà di richiedere, a carico del proponente, il collaudo acustico, successivo alla realizzazione dell'opera per accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte.
- 5.6 Caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
- 5.7 Indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione, di cui all'allegato D, del presente regolamento è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e s.m.i..



ALLEGATO E (ART. 18)

Contenuti del *Certificato Acustico di Progetto*

Qualunque sia il metodo scelto per il calcolo progettuale delle prestazioni acustiche degli edifici, il *Certificato Acustico di Progetto* deve almeno contenere:

1. Generalità del richiedente;
2. Relazione di valutazione previsionale del clima acustico;
3. Planimetria generale dell'area in oggetto in scala non inferiore a 1:2000 e del fabbricato in scala non inferiore 1:200
4. indicazione della classificazione acustica dell'area in oggetto;
5. Studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area.
6. Studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
7. Studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
8. Scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
9. Calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
10. Confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97
11. Stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti. Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera. Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.



ALLEGATO F (ART. 19)

Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici

Contestualmente alla comunicazione di fine lavori o di collaudo di nuovi interventi edilizi e di strutture residenziali, dovrà essere prodotto un certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, sottoscritto da tecnico competente in acustica, i cui contenuti minimi sono di seguito elencati:

1. Planimetria generale dell'area in oggetto in scala non inferiore a 1:2000 e del fabbricato in scala non inferiore 1:200;
2. indicazione della classificazione acustica dell'area in oggetto;
3. descrizione e identificazione della struttura edilizia e della disposizione della prova;
4. rilevazioni fonometriche per la valutazione delle prestazioni acustiche degli edifici secondo le norme UNI EN ISO 140:2000 o se sostituite dalle equivalenti in vigore;
5. resoconto di prova conformemente a quanto richiesto dalle norme UNI EN ISO 140:2004 o se sostituite dalle equivalenti in vigore;
6. verifica della conformità delle caratteristiche passive acustiche dell'edificio così come previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997;
7. verifica del rispetto dei limiti delle sorgenti interne all'edificio così come previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997;
8. caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
9. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto il certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e s.m.i..



ALLEGATO G (art. 29 e 33)

Relazione di Impatto Acustico per attività rumorose temporanee

Documentazione minima per la richiesta di autorizzazione in deroga per attività temporanee:

1. dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
2. breve descrizione del tipo di attività;
3. periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
4. situazione di clima acustico precedente all'inizio di attività;
5. limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
6. descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
7. pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico
8. caratteristiche della strumentazione di misura utilizzata e loro certificati di conformità e taratura;
9. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione è stato riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447, art. 2, commi 6 e 7 e s.m.i..



ALLEGATO H (art. 31)

Relazione di Impatto Acustico per cantieri edili

1. La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati:
 - a) durata dei lavori e fascia oraria interessata;
 - b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;
 - c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;
 - d) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.
2. Per cantieri la cui attività ha durata protratta nel tempo il comune può richiedere che l'impresa proceda, tramite il tecnico competente in acustica ambientale, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, sono tenute a disposizione presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi sono ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.
3. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi venti giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. In caso di cantieri edili di particolare rilevanza il comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
4. Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall'autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente al comune competente tali interventi mediante una relazione tecnica.